

Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia

1) Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente contratto sono adottate le seguenti definizioni e abbreviazioni:
 - a) **area sciabile attrezzata** (di seguito, per brevità: "area sciabile"): superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri sport individuati dalla normativa regionale applicabile;
 - b) **gestore**: la parte tenuta ad osservare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 363/2003 e dal presente contratto;
 - c) **utente**: la parte, praticante lo sci o altri sport ammessi ad essere esercitati nell'area sciabile, tenuta ad osservare gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al III capo della legge 363/2003 e dal presente contratto;
 - d) **contratto per la fruizione delle aree sciabili** (di seguito, per brevità: contratto): contratto per effetto del quale il gestore si obbliga dietro corrispettivo a consentire all'utente di avvalersi per un tempo determinato del trasporto assicurato da impianti traenti a fune, allo scopo di fruire delle piste poste a valle delle stazioni di monte degli stessi, per esercitarvi in sicurezza uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative;
 - e) **pista da sci** (di seguito, per brevità: "pista"): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base all'art. 15 della legge 363/2003.
 - f) **titolo per la fruizione delle aree sciabili** (di seguito, per brevità: "titolo"): documento nominativo o al portatore mediante il quale un soggetto dimostra di possedere la qualifica di utente ai fini del presente contratto;
 - g) **informazioni dello sciatore**: complesso delle informazioni che il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente in virtù del contratto, rendendole conoscibili a quest'ultimo con i mezzi più idonei e comunque in prossimità delle biglietterie.

2) Conclusione del contratto

1. Il contratto si conclude quando, dopo aver ricevuto il corrispettivo, il gestore mette a disposizione dell'utente il titolo per la fruizione delle aree sciabili.

3) Obblighi del gestore

1. Il gestore si obbliga a consentire all'utente la fruizione delle aree sciabili in condizioni di sicurezza per esercitarvi uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative, con i limiti segnati dalla forza maggiore e dal comportamento colposo dell'utente stesso.
2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune funzionale alla fruizione delle aree sciabili il gestore si obbliga:

- a) a trasportare l'utente alla stazione di arrivo dell'impianto da quest'ultimo scelto, garantendo il regolare e puntuale funzionamento degli impianti negli orari di apertura degli stessi, salvo interruzioni dettate da esigenze manutentive, dall'obbligo di preservare l'incolumità dei trasportati e da casi di forza maggiore;
 - b) ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sinistri suscettibili di danneggiare la persona dell'utente o le cose da questi recate con sé durante il trasporto, provvedendo al presidio, alla manutenzione, all'aggiornamento tecnico e al regolare funzionamento degli impianti, nonché applicando scrupolosamente le prescrizioni e gli standards di sicurezza previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in relazione a ciascuna specifica tipologia di impianti traenti a fune adibiti al trasporto persone;
 - c) a dare agli utenti idonea e tempestiva comunicazione delle informazioni utili a prevenire il verificarsi di sinistri, compresa l'eventuale chiusura degli impianti al verificarsi di una causa di forza maggiore, ovvero di condizioni tali da imporre la chiusura di parte o di tutta l'area sciabile e/o dei suoi impianti per garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, curando in ogni caso di impiegare i mezzi più idonei per ridurre nel massimo grado i disagi che l'interruzione può comportare agli utenti.
3. Con riferimento alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili il gestore si obbliga:
- a) ad allestire, classificare e mantenere le piste in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, rispettando gli standard tecnici in esse prescritti, anche con riferimento alle caratteristiche della segnaletica da apporre lungo le piste, ferma restando, ove sia esercitabile, la facoltà del gestore di individuare aree a destinazione specifica per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ovvero vietate all'accesso di snowboarders;
 - b) a provvedere a separare con adeguate protezioni le piste aperte a tutti gli utenti sia dalle piste riservate agli utenti destinati a praticare allenamenti di sci e snowboard agonistico, che dalle aree dotate di strutture per la pratica di evoluzioni acrobatiche;
 - c) ad adottare adeguate protezioni volte a proteggere l'utente da ostacoli presenti lungo le piste, e tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili;
 - d) a rimuovere eventuali situazioni presenti sulla pista tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili;
 - e) a chiudere la pista, ove le condizioni generali della superficie innevata si alterino in modo da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili,

chiudendo in ogni caso la pista in qualsiasi caso sopravvenuto di grave pericolo o di manifesta non agibilità della stessa;

- f) a consentire ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione piste di accedere alle piste durante l'orario di apertura di quest'ultime solo in caso di comprovata necessità e urgenza, e comunque curando di adottare appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica e ogni altro accorgimento idoneo a consentire all'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili di evitare di essere danneggiato dal mezzo meccanico;
 - g) a predisporre e garantire il funzionamento di un servizio idoneo ad assicurare il soccorso e il trasporto dell'utente infortunato presso i più vicini centri di assistenza sanitaria o pronto soccorso;
 - h) a esporre presso le biglietterie pannelli redatti in almeno n. 2 lingue illustranti, anche con l'ausilio di disegni esemplificativi, la classificazione delle piste, l'esplicazione della segnaletica e le regole di condotta che la legge e il contratto impone all'utente di osservare;
 - i) a monitorare la situazione della neve sulle piste e a comunicare all'utente, con apposite e idonee modalità nei pressi delle biglietterie e in altri luoghi opportuni, la presenza di piste in condizioni del fondo tali da consigliarne la fruizione solo ad utenti molto esperti e ben allenati; competendo altresì al gestore comunicare all'utente se la pista presenta cattive condizioni di fondo, ovvero pericoli atipici in fase di rimozione, ovvero che la pista è chiusa, nonché comunicare ogni altra prescrizione contingente utile a migliorare la fruizione in sicurezza dell'area sciabile da parte dell'utente. Dette comunicazioni devono avvenire mediante segnalazioni poste in modo ben visibile all'utenza all'inizio della pista e/o presso le stazioni di valle degli impianti;
 - l) a segnalare all'utenza l'orario di chiusura piste e l'orario dell'ultima corsa giornaliera di ciascun impianto mediante appositi pannelli esposti in prossimità della stazione di valle di ciascun impianto.
4. È in facoltà del gestore informare l'utente, nel promuovere la propria offerta contrattuale, circa la possibilità e l'opportunità di concludere un contratto di assicurazione che, per il tempo della fruizione delle aree sciabili, tuteli l'utente dai rischi di seguito descritti:
- a) subire i danni conseguenti ad un infortunio alla propria persona;
 - b) subire danni alle cose recate con sé;
 - c) essere tenuto a risarcire i danni cagionati colposamente alla persona o alle cose recate con sé da altri individui presenti sulle aree sciabili;
 - d) non poter continuare a fruire del presente contratto per effetto di infortuni occorsi durante la fruizione dell'area sciabile.
5. Ferme restando le modalità previste dalla legge, gli obblighi di informazione e segnalazione previsti dal presente contratto possono essere assolti dal gestore avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazione, con modalità tali da risultare idonee a raggiungere utilmente la cognizione dell'utente.

6. Il gestore garantisce all'utente la facoltà di effettuare segnalazioni o proporre reclami utilizzando il recapito (fax, e-mail, web) indicato nel vademecum dell'utente. Tali segnalazioni o reclami sono vagliati e riscontrati dal gestore non oltre 30 giorni dalla loro ricezione.

4) Obblighi dell'utente delle aree sciabili

1. L'utente si obbliga:
 - a) a corrispondere il prezzo del titolo per la fruizione delle aree sciabili prescelto, utilizzandolo esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal contratto;
 - b) a non cedere ad alcuno, neppure gratuitamente, il proprio titolo, che è da considerarsi strettamente personale anche se emesso in forma non nominativa;
 - c) ad esibire il titolo ad ogni richiesta degli addetti del gestore, esibendo loro, ove richiesto, anche un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti richiesti dal titolo esibito;
 - d) a risarcire qualsiasi danno causato per propria colpa o dolo durante il trasporto o durante la fruizione delle aree sciabili alle persone trasportate, agli altri utenti e agli addetti del gestore, nonché agli impianti o alle cose di proprietà del gestore o degli altri utenti.
2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune in vista della fruizione delle aree sciabili l'utente si obbliga:
 - a) ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità competenti o dal gestore nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, come indicate nelle informazioni dello sciatore o negli altri luoghi ove ne sia riscontrata la necessità, ovvero come portate a conoscenza del trasportato in altro modo idoneo;
 - b) ad astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio al trasporto sugli impianti, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e/o i trasportati e senza provocare danno a persone e/o agli impianti; a tal fine l'utente si obbliga ad osservare scrupolosamente le direttive eventualmente impartite dagli addetti durante le operazioni connesse all'avvio o al termine del trasporto;
 - c) a collaborare attivamente, nel caso di trasporto a mezzo di sciovia, al moto dinamico espresso dalla fune a traenza, osservando la massima cautela nel far sì che il trascinarsi degli sci rispetti la traiettoria utile a seguire il moto traente erogato dall'impianto, la quale, per le caratteristiche tecniche connaturate a questo mezzo di trasporto, è condizione essenziale per garantire che il trasporto avvenga preservando l'incolumità della persona del trasportato e dei terzi, e l'integrità delle cose recate da questi ultimi durante il trasporto.

3. Con riferimento alla fruizione delle aree sciabili in sicurezza l'utente si obbliga a osservare le norme di condotta che quanti esercitano uno sport della neve con finalità sportivo-ricreative all'interno di un'area sciabile sono tenuti a rispettare in base alla legge nazionale e regionale, nonché alle regole di comportamento praticate dalla comunità internazionale degli esercenti gli sport della neve, anche con riferimento alla particolare tecnica praticata (sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, etc.), e in particolare:
- a) ad adeguare l'andatura all'interno delle aree sciabili alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, al grado di affollamento delle piste e alla segnaletica, evitando di mettere in pericolo l'incolumità altrui, fermo restando che l'osservanza di tale obbligo in relazione alle circostanze di fatto nelle quali l'utente si trova all'interno delle aree sciabili può giungere a imporgli di interrompere o sospendere la fruizione dell'area sciabile;
 - b) a ridurre notevolmente la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di manufatti, ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie, gruppi di principianti o di altri pericoli che siano visibili sulla pista impiegando l'ordinaria diligenza, ovvero in caso di nebbia, foschia e comunque al ricorrere sulla pista di condizioni di scarsa visibilità;
 - c) a mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni o interferenze con l'utente situato a valle della propria posizione;
 - d) a verificare di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di una buona visibilità prima di decidere di sorpassare un altro utente;
 - e) a osservare la segnaletica presente sulle piste e, in caso di incrocio privo di segnaletica, a dare la precedenza all'utente che provenga dalla destra;
 - f) a impiegare la massima cautela nell'effettuare soste sulle piste, portandosi di norma a bordo pista, senza mai fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità di dossi o di luoghi nei quali la propria presenza possa costituire un pericolo occulto per gli altri utenti, e procurando di spostarsi celermente da questi luoghi in caso di stazionamento dovuto a cadute non implicanti il proprio infortunio;
 - g) a segnalare agli altri utenti con mezzi idonei la presenza di un infortunato sulle piste, comunicando immediatamente al gestore l'avvenuto incidente; nonché a prestare all'utente rinvenuto in difficoltà sulle piste l'assistenza del caso, senza pregiudizio per la propria sicurezza;
 - h) a non percorrere a piedi le piste da sci, se non in caso di indifferibile necessità, avendo in ogni caso cura di impegnare il bordo pista e dando precedenza a eventuali mezzi meccanici transitanti sul bordo pista per motivi legati all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali del gestore;
 - i) a non superare le protezioni delimitanti le piste destinate alle pratiche agonistiche, salvo che l'utente non sia autorizzato a svolgere tali pratiche;

- l) a non risalire le piste con gli sci ai piedi, se non a bordo pista e previa autorizzazione del gestore, ovvero per indifferibile necessità, curando sempre di osservare tutte le misure idonee ad evitare danni a sé e a terzi;
- m) a fornire le proprie generalità agli addetti del gestore intervenuti in loco, sottoscrivendo in tal caso il "modulo di testimonianza di un sinistro", quando l'utente abbia assistito ad un infortunio occorso ad un altro utente sulle piste;
- n) a non fruire delle piste dopo l'orario di chiusura dell'area sciistica, assumendosi in caso contrario il rischio di subire i danni derivanti dalla sospensione dell'adempimento degli obblighi cui il gestore è tenuto ai sensi del presente contratto;
- o) a uniformare la propria condotta alle disposizioni contingenti comunicate con le modalità previste dal presente contratto agli utenti dal gestore per migliorare il livello di sicurezza della fruizione delle aree sciabili.

5) Titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il titolo è emesso dal gestore, direttamente o presso i locali commerciali da quest'ultimo autorizzati, ovvero via WEB o servizi di telefonia mobile, e all'occorrenza può essere nominativo.
2. Il titolo funge da scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modificazioni) e costituisce l'unico documento idoneo a provare la conclusione del contratto fra gestore e utente; quest'ultimo è tenuto a conservarlo per tutto il periodo di fruizione dell'area sciabile, essendo tenuto, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, a farsi accompagnare fuori dall'area sciabile, fermo restando il diritto del gestore di ottenere che l'utente corrisponda il corrispettivo minimo dovuto per aver fruito dell'area.
3. Per ottenere la consegna del titolo nominativo, l'utente deve fornire al gestore i propri dati anagrafici, nonché, ove richiesto, una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l'identità del detentore del titolo nominativo. È in facoltà del gestore consegnare il titolo all'utente solo previa esibizione di un valido documento di identità o all'occorrenza del documento attestante il codice fiscale dell'utente.
4. Ove lo richieda il costo del dispositivo che può incorporare il titolo, l'utente è tenuto a corrispondere al gestore una somma aggiuntiva al corrispettivo del contratto, il cui importo è indicato nel vademecum dell'utente; tale somma, trattenuta dal gestore come deposito cauzionale, è restituita all'utente che riconsegna il dispositivo nelle medesime condizioni nelle quali egli l'ha ricevuto dal gestore.
5. L'impiego del dispositivo incorporante il titolo in modo difforme dai termini contemplati dal presente contratto, l'abuso, l'alterazione e qualsiasi altro comportamento dell'utente volto a trarre un ingiusto vantaggio dal possesso del dispositivo determina la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza dare diritto a restituzioni,

restando in facoltà del gestore agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. Ove l'utente smarrisca o renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo nominativo per la fruizione delle aree sciabili, il gestore è tenuto, se l'utente fornisce il titolo, ovvero i dati idonei a identificare univocamente il dispositivo posseduto (e in particolare il numero del dispositivo, i dati anagrafici del suo titolare, e il giorno e l'ora dell'emissione del titolo) ad annullare il dispositivo individuato per emetterne uno nuovo in favore del richiedente, il quale deve corrispondere nuovamente la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, corrispondendo altresì al gestore una somma a titolo di rimborso per le spese di blocco e reimmissione del dispositivo. Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo perde validità al termine della stagione turistica invernale o estiva nella quale il titolo è stato emesso.

6) Ambito territoriale e validità temporale del titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il gestore è tenuto ad indicare sul titolo mediante sigle e simboli univocamente riferiti a specifiche tipologie di offerte contrattuali, l'ambito territoriale e/o gli impianti di risalita fruibili, la validità temporale e il corrispettivo dell'accesso alle aree sciabili cui il documento dà diritto, come descritte nel vademecum dell'utente.
2. Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è determinato dal gestore sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell'innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione.
3. L'orario giornaliero di apertura delle aree sciabili è determinato dal gestore e viene portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi affissi presso le biglietterie e le stazioni di valle degli impianti.
4. Il numero e il tipo di impianti posti in esercizio, di cui viene data comunicazione mediante il vademecum dell'utente, è stabilito giornalmente dal gestore e può subire variazioni per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicate all'utente.

7) Minori

1. Il trasporto mediante mezzi di trazione a fune di minori non accompagnati da adulti è vietato ai bambini di età inferiore agli otto anni o di altezza inferiore a 125 cm.
2. L'accertamento di tali condizioni compete all'insindacabile giudizio del personale preposto dal gestore, il quale, ove il minore non presenti i requisiti richiesti, è tenuto ad impedirne l'accesso all'impianto.
3. Fermo restando gli obblighi contrattuali del gestore, l'accesso dei minori alle aree sciabili avviene sotto la responsabilità di quanti sono tenuti alla loro

sorveglianza e sono tenuti a risponderne in base alla legge o ad altri contratti, anche con riferimento al danno che il minore procuri a sé stesso.

8) Informativa sul trattamento dei dati personali dell'utente

1. Il titolare del trattamento dati è: _____
2. Il trattamento è funzionale all'esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono essere erogati se l'utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore.
3. Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore.
4. Previo consenso espresso dell'interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.
5. I dati dell'interessato non sono soggetti a diffusione; l'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l'interessato o il rappresentante legale di quest'ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.
6. Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell'ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall'interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.
7. L'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8. Si porta a conoscenza dell'interessato che il dispositivo incorporante il titolo eventualmente consegnatogli a seguito della conclusione del contratto è parte di un sistema di identificazione elettronica degli accessi che permette di verificare automaticamente l'abilitazione all'accesso agli impianti del detentore del dispositivo, senza consentirne la localizzazione durante la permanenza sulle piste (maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili presso il sito www.anefskilombardia.it). I dati di accesso rilevati

mediante il dispositivo non sono abbinati ai dati identificativi dell'interessato, se non per finalità contabili funzionali all'esecuzione del contratto, ovvero per finalità legate all'esigenza di tutelare un interesse di rango pari a quello dell'interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti. Il trattamento dei dati dell'interessato da parte del titolare cessa in ogni caso al termine della validità del contratto.

9) Clausola di conciliazione

1. A pena di improcedibilità dell'azione, le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, a un preliminare tentativo di conciliazione da esperirsi innanzi alla Camera di Commercio del luogo ove ha sede il gestore, ovvero del luogo di residenza dello sciatore, anche tramite l'Associazione dei Consumatori di fiducia del trasportato, ovvero con modalità tali da consentire l'esperimento del tentativo a distanza.